



PROVINCIA DI PIACENZA

Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (art. 13 c. 1 lett a) Legge 104/92)

2

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (L. 104 del 5/2/1992) tra la Provincia di Reggio Emilia, l'Ufficio XVI - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia

28

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (art. 13 c. 1 lett. a) Legge 104/92)



PROVINCIA DI PIACENZA

*Accordo di Programma provinciale
per l'integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap
(art. 13 c. 1 lett a) Legge 104/92)*

*La Provincia **

I Comuni della provincia anche in quanto eventuali gestori di servizi per la prima infanzia

Il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale

I Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del sistema nazionale d'istruzione

I Legali rappresentanti degli Enti di Formazione professionale

I Rappresentanti dei gestori dei servizi per la prima infanzia privati convenzionati o accreditati

La F.I.S.M. provinciale

Il Dirigente dell'Ufficio XIV Ambito territoriale per la provincia di Piacenza – Ufficio Scolastico

Regionale per l'Emilia Romagna

Premessa

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate che, fra l'altro, così dispone in tema di diritto all'educazione e all'istruzione:

- <<1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità connessa all'handicap>>
 (art. 12 c. 1, 2, 3, 4).

La Legge 104/92 dispone inoltre che l'integrazione scolastica si realizza anche attraverso:

<<.....la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio – assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142...>> (art. 13 c. 1 lett. a).

Richiamata la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione;

Richiamata inoltre la normativa statale e regionale afferente gli ambiti di programmazione in cui si realizza l'integrazione scolastica, come individuati dal sopra citato art. 13 L. 104/92;

Atteso che la programmazione dei servizi e degli interventi in tali ambiti è indicata:

- per quanto di competenza degli Enti Locali nei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale e nei conseguenti Programmi Attuativi ed inoltre negli eventuali Programmi e Piani provinciali,
- per quanto di competenza dell'Azienda USL nel Piano strategico e nei Piani delle attività territoriali,
- per quanto di competenza delle istituzioni scolastiche nei Piani per l'Offerta Formativa;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per rinnovare la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato a realizzare l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, sottolineandone il significato di espressione della volontà di collaborazione intenzionale reciproca dei sottoscrittori nel sostenere e favorire l'unitarietà dello sviluppo delle potenzialità personali e del progetto di vita della persona disabile.

Convengono e, con riguardo e limitatamente alle rispettive specificità istituzionali e organizzative, sottoscrivono il presente Accordo di Programma, finalizzato prioritariamente a realizzare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni in situazione di handicap.

PARTE PRIMA – Disposizioni preliminari

ART. 1 – Norma generale

La premessa e gli allegati elencati in calce sono parte integrante dell'Accordo di Programma.

ART. 2 - Finalità e obiettivi

Il presente Accordo è finalizzato a realizzare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni in situazione di handicap attraverso il coordinamento funzionale e periodicamente verificato degli interventi di competenza dei sottoscrittori.

L'Accordo si propone inoltre di:

- mettere in rete le risorse, valorizzandole con modalità concordate e condivise, al fine di favorire il percorso di integrazione degli alunni,
- garantire l'integrazione nei servizi educativi, scolastici e formativi, anche attraverso progetti e interventi che vedano il coinvolgimento di più istituzioni pubbliche e private,
- favorire la continuità educativa didattica e formativa, orizzontale e verticale, con particolare attenzione ai momenti di passaggio, attraverso la definizione di procedure, tempi e impegni reciproci,
- favorire progetti di orientamento scolastico e professionale,
- valorizzare la memoria storica dei processi dell'integrazione, anche attraverso la documentazione delle esperienze del territorio,
- sviluppare esperienze di formazione congiunta tra i sottoscrittori.

ART. 3 - Destinatari e ambito di applicazione

Il destinatario dell'Accordo è l'alunno che:

- presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione scolastica, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione,
- ha una certificazione attestante la natura della disabilità, che contiene la diagnosi clinica, la sua classificazione secondo la codifica ICD10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) e un inquadramento generale della situazione in senso funzionale ed evolutivo.

L'ambito prioritario di applicazione dell'Accordo è rappresentato dal sistema scolastico come individuato dalla legislazione vigente. L'Accordo assume come riferimento la fascia di età 6/18 anni, ma amplia il proprio ambito di applicazione, tenendo conto delle specifiche modalità gestionali e organizzative, ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati convenzionati e accreditati e alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione. L'Accordo si estende naturalmente all'intero ciclo dell'istruzione superiore, indipendentemente dall'individuazione della fascia d'obbligo e dall'età anagrafica degli studenti e, con particolare riguardo alla legislazione regionale sull'integrazione dei sistemi formativi, al sistema della formazione professionale.

ART. 4 - Intese sub provinciali

All'interno degli impegni qui sottoscritti, possono essere stipulate intese circoscritte ad ambiti territoriali sub provinciali, coincidenti con gli ambiti della programmazione sociale.

Tali intese dovranno avere durata temporale non superiore a quella del presente Accordo e sono finalizzate prioritariamente ad assicurare il raccordo con i Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale. In particolare dovranno collegare e coordinare gli interventi di integrazione scolastica a favore degli alunni in situazione di handicap con il complesso dei servizi e interventi zionali/distrettuali di qualificazione scolastica e di ambito socio – educativo, socio – assistenziale e socio – sanitario a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, per garantirne maggiore efficacia, assicurando pertanto l'integrazione organizzativa e professionale fra i diversi servizi e le professionalità interessate.

Le intese sub provinciali sono promosse dal Comune capofila della zona sociale/distretto. Ne sono comunque sottoscrittori, a garanzia del necessario coordinamento e raccordo provinciale, la Provincia*, l'Azienda U.S.L e l'Amministrazione scolastica.

ART. 5 - Durata

Il presente Accordo ha validità quinquennale dalla data di sottoscrizione e conserva comunque la propria validità fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

* * *

<p>PARTE SECONDA – <i>Procedure di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap. Documentazione prescrittiva.</i></p>
--

ART.6 – La Dichiarazione di individuazione.

1) L' Unità Operativa di Neuropsichiatria, Psicologia, infanzia e adolescenza dell'Azienda U.S.L. (in seguito U.O.N.P.I.A.):

- a) individua, in seguito alla richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela, al termine dei percorsi di osservazione diagnostica necessari, gli alunni affetti da una o più condizioni cliniche riconosciute tra quelle indicate nell'allegato 1 (Lista unica regionale di certificabilità), ovvero le patologie riconosciute dal Coordinamento di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (NPIA) dell'Emilia Romagna come certificabili ai sensi della L. 104/92 ai fini dell'integrazione scolastica. Una volta che la diagnosi è stata formulata, ai sensi della L. 03.08.2009 n. 102 *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 01/07/2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – Art. 20 Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile*, il genitore o esercente la potestà parentale o la tutela può inoltrare all'INPS domanda di accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap per il minore in questione. La Commissione Invalidi specificatamente preposta a ciò presso l'ASL di residenza (integrata dalla figura del Neuropsichiatra Infantile), in caso di giudizio affermativo, rilascia al minore la “dichiarazione di individuazione” (definita anche come “Certificazione per l'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92”) di cui all'allegato 2 – che contiene la diagnosi con codice ICD-10 e l'eventuale condizione di gravità (“Qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (L.104/92 art. 3.3))”.

La certificazione dovrà essere presentata dal genitore o esercente la potestà parentale o la tutela all'atto di iscrizione alla scuola, o comunque nel corso dell'anno scolastico, nei termini vigenti, per la frequenza dell'anno scolastico successivo.

- b) Individua le necessità di supporto didattico, assistenziali ed educative, riportandole sul modulo della Certificazione, e rinnovandole sulla Diagnosi Funzionale (allegato 4), che viene inviata alla Scuola frequentata dall'alunno.

L'assistenza di base si riferisce "all'attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, per esigenze in particolare disagio e per le attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile" (circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR 30/11/2001) ed è assicurata dal personale Ausiliario, Tecnico, Amministrativo - A.T.A., secondo le modalità previste dalla disciplina vigente in ambito scolastico.

L'assistenza specialistica viene richiesta per le necessità di relazione con l'ambiente e le autonomie sociali ed è erogata da assistenti qualificati o educatori professionali nei casi di gravi disturbi sensoriali, nei disturbi pervasivi dello sviluppo e nei gravi disturbi emozionali e della condotta.

Nei casi in cui sia presente una documentazione prodotta da altri servizi, centri o specialisti, sia pubblici che privati, la Commissione Invalidi valuterà l'alunno e, in caso di giudizio affermativo, rilascerà la Certificazione Scolastica al genitore o esercente la potestà parentale o la tutela, rinviando agli specialisti privati la responsabilità degli interventi. I genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela dovranno comunque garantire le condizioni affinché lo specialista che segue il figlio presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola, per la redazione della Diagnosi Funzionale, del profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.

2) Le Istituzioni scolastiche:

- a) richiedono all'U.O.N.P.I.A., con il consenso dei genitori ovvero degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno, la procedura di osservazione e di diagnosi sulla base di una proposta formulata dal Consiglio di classe o dal team docente, a seguito della rilevazione di specifici problemi di apprendimento e/o di comportamento. L'attivazione della procedura è fatta utilizzando il modello allegato (allegato 3), che dovrà essere inoltrato all'U.O.N.P.I.A. dal genitore o esercente la potestà parentale o la tutela;
- b) prendono atto formalmente della certificazione rilasciata dalla Commissione Invalidi e si attivano per predisporre quanto necessario per l'accoglienza e la frequenza dell'alunno;
- c) organizzano un incontro con i genitori ovvero con gli esercenti la potestà parentale o la tutela, al fine di avviare la collaborazione e di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno anche negli ambiti extra scolastici;
- d) richiedono l'intervento del Comune di residenza dell'alunno, nei casi in cui sia segnalata l'esigenza di personale assistenziale specialistico.

ART.7. – La Diagnosi funzionale

1) L'U.O.N.P.I.A.:

- a) compila la Diagnosi Funzionale, utilizzando l'elenco dei contenuti minimi allegato al presente Accordo (allegato 4), entro l'inizio dell'anno scolastico di prima frequenza o entro due mesi dalla dichiarazione di individuazione e la trasmette alla scuola;
- b) aggiorna la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico informandone i genitori, o gli esercenti la potestà parentale o la tutela. L'aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in qualunque momento del percorso scolastico dell'alunno;
- c) illustra agli operatori scolastici il contenuto della Diagnosi Funzionale in occasione del primo incontro;
- d) partecipa agli incontri di lavoro concordati con la scuola.

L'Azienda U.S.L., attraverso l'U.O.N.P.I.A, garantisce le proprie prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio di competenza. Prescrive e fornisce gli ausili protesici ed ogni altro strumento strettamente legato allo specifico deficit, secondo le esigenze contemplate dal progetto terapeutico, riabilitativo.

2) Le Istituzioni scolastiche:

- acquisiscono la diagnosi funzionale agli atti e tengono conto delle informazioni in essa contenute per l'organizzazione e la predisposizione dei percorsi scolastici di integrazione.

ART. 8 – Il Profilo dinamico funzionale1) Le Istituzioni scolastiche:

- a) all'inizio del percorso scolastico o nell'anno della prima segnalazione, assicurano che il Consiglio di classe o il team docente programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell'alunno, sulla base delle informazioni ricevute e in propria autonomia, allo scopo di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale. Alla redazione del Profilo concorrono, in maniera determinante, le informazioni dei servizi o degli specialisti che hanno in cura l'alunno;
- b) il Profilo, redatto in forma scritta utilizzando il modulo allegato al presente Accordo (allegato 5), è sottoscritto dal Dirigente scolastico o suo delegato, dal docente di sostegno, dal referente dell'U.O.N.P.I.A. e dai genitori o dagli esercenti la patria potestà parentale o la tutela;
- c) al termine di ogni anno scolastico, organizzano un incontro del gruppo di operatori che ha redatto il Profilo Dinamico Funzionale, per effettuarne la verifica e l'eventuale aggiornamento in sede collegiale, allo scopo di favorire le attività dell'anno scolastico successivo.

Il Profilo Dinamico Funzionale è aggiornato comunque a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero del percorso di istruzione obbligatoria e trasmesso all'istituzione scolastica successiva insieme alla rimanente documentazione. L'aggiornamento, se opportuno, è effettuato in qualsiasi momento del percorso scolastico.

ART. 9 - Il Piano Educativo individualizzato1) Le Istituzioni scolastiche:

- a) assicurano che il Consiglio di classe o il team docente, anche sulla base delle informazioni ricevute dall'U.O.N.P.I.A., dal personale assistenziale di base e specialistico e dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale o la tutela elabori e verifichi periodicamente il Piano Educativo Individualizzato (in seguito P.E.I.), secondo il modello allegato (allegato 6). Il P.E.I., che si configura come un progetto unitario e integrato, è firmato dal Dirigente scolastico o suo delegato, dal docente di sostegno, dal referente dell'U.O.N.P.I.A., dai referenti del Comune di residenza, dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale o la tutela;
- b) garantiscono che il P.E.I. abbia i necessari collegamenti :
 - con il Piano dell'offerta formativa dell'Istituto, nell'ottica di un disegno complessivo e coerente con le scelte educative, didattiche e organizzative della scuola;
 - con la programmazione didattico-educativa di classe, della quale costituisce parte integrante e variabile personalizzata;
- c) si impegnano affinché, nel corso del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di classe realizzi e verifichi specifiche azioni di orientamento, al fine di facilitare l'integrazione sociale dell'alunno, motivarne e sostenerne la prosecuzione del percorso d'istruzione, per il conseguimento del titolo di studio. La definizione di tale percorso avviene in accordo con lo studente in situazione di handicap, i suoi genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela, gli operatori dell'U.O.N.P.I.A, gli operatori dei servizi sociali del Comune di residenza, gli operatori della Formazione Professionale, nel caso in cui lo studente frequenti un percorso integrato. Prima della fine del percorso scolastico, in accordo con lo studente stesso e i suoi genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela e con l'apporto degli operatori dell'U.O.N.P.I.A., il Consiglio di classe delinea le possibili ipotesi di un percorso di uscita dalla scuola secondaria di secondo grado (acquisizione del titolo, di

crediti formativi, frequenza di un ulteriore periodo di formazione, inserimento lavorativo ecc.).

2) L'U.O.N.P.I.A.:

- a) partecipa alle riunioni scolastiche in cui si predispongono e verifica il P.E.I., di cui è sottoscrittore, portando il proprio contributo e collaborando con la scuola e i genitori ovvero gli esercenti la potestà parentale o la tutela per la sua realizzazione, illustrando anche tempi e modalità di svolgimento degli interventi terapeutici e riabilitativi di cui l'alunno usufruisce;
- b) partecipa all'elaborazione di un progetto unitario di integrazione sociale dell'alunno, che allarghi al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorendone la fruizione delle risorse.

3) I Comuni di residenza dell'alunno in situazione di handicap:

- a) partecipano all'elaborazione e alla verifica del P.E.I. per quanto di competenza; nel caso ne sono sottoscrittori, attraverso propri referenti;
- b) integrano il personale educatore dei propri servizi per la prima infanzia con altre figure educative - assistenziali, se e in quanto necessarie; promuovono iniziative di innovazione e sperimentazione pedagogica, per migliorare la qualità dell'integrazione dei bambini in situazione di handicap nei servizi educativi; garantiscono l'impegno del personale ausiliario nel processo di integrazione a supporto dell'intervento del personale educatore;
- c) garantiscono l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici educativi e scolastici di propria competenza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e secondo un piano graduale d'interventi;
- d) contribuiscono all'acquisto delle attrezzature tecniche e degli ausili personali necessari, previsti nel Profilo Dinamico Funzionale, integrativi delle risorse messe a disposizione dalle scuole, per rendere effettivo il diritto allo studio in seguito a precise richieste avanzate dal Gruppo di studio e lavoro costituito presso ogni Istituzione scolastica. Di tali attrezzature e ausili viene redatto uno specifico inventario, sottoscritto dal Dirigente scolastico della scuola ricevente, che verrà periodicamente monitorato dal Comune, allo scopo di consentirne il riutilizzo in altri ambiti scolastici;
- e) dotano le scuole di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli alunni in situazione di handicap, conformemente alle specifiche richieste avanzate dal Gruppo di studio e lavoro d'Istituto;
- f) assegnano alle scuole, per l'assistenza specialistica, personale adeguatamente preparato. Tale assegnazione può avvenire anche nella forma dell'erogazione di risorse finanziarie, finalizzate al reperimento diretto di personale per l'assistenza specialistica, da parte delle istituzioni scolastiche autonome;
- g) provvedono al trasporto casa - scuola - casa degli alunni in situazione di handicap residenti nel proprio territorio.

4) La Provincia*:

- a) assicura l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di propria competenza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, secondo un piano graduale di interventi;
- b) dota le scuole secondarie di secondo grado di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli alunni in situazione di handicap, conformemente alle specifiche richieste avanzate dalle Istituzioni scolastiche;
- c) assicura la programmazione coordinata all'interno della Conferenza provinciale di Coordinamento di cui all'art. 46 L.R. 12/03 degli interventi per il diritto allo studio;
- d) garantisce l'esercizio coordinato delle proprie funzioni di orientamento al lavoro, favorendo il coinvolgimento diretto degli alunni in situazione di handicap e dei loro genitori ovvero degli esercenti la potestà parentale o la tutela;
- e) favorisce il completamento del percorso scolastico degli alunni in situazione di handicap, promuovendo e sostenendo azioni per contrastare la dispersione scolastica.

PARTE TERZA – *Il percorso dell'integrazione scolastica*

ART. 10 - Organizzazione dell'attività didattica nelle Istituzioni Scolastiche

1) Le Istituzioni scolastiche:

- a) assicurano che nel Piano dell'Offerta Formativa (in seguito P.O.F.) siano esplicitate le modalità e i criteri per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- b) assicurano la flessibilità organizzativa e didattica e la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche per favorire i processi di integrazione scolastica e la personalizzazione dei processi di insegnamento e apprendimento di tutti gli alunni, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di handicap;
- c) assicurano il migliore utilizzo delle risorse materiali e finanziarie presenti nell'Istituto e la costante individuazione e segnalazione di locali attrezzati, attrezzature tecniche, sussidi e quant'altro necessario a sostenere la qualificazione del percorso di integrazione scolastica;
- d) assicurano che, all'interno della disponibilità finanziaria dell'Istituto, sia previsto l'acquisto di sussidi, attrezzature e ogni altro strumento necessario allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali connesse con il progetto individualizzato di integrazione scolastica;
- e) organizzano gli incontri di lavoro necessari alla realizzazione del percorso di integrazione scolastica, perseguendo la partecipazione di tutte le componenti;
- f) costituiscono il Gruppo di studio e di lavoro (in seguito G.L.H.), anche in assenza al momento della costituzione, di alunni in situazione di handicap

Il G.L.H. ha i seguenti compiti:

- comporre ed esaminare, all'inizio dell'anno scolastico, il quadro complessivo degli interventi dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, compresa l'assegnazione e l'utilizzo del personale per l'integrazione di cui al successivo articolo;
- individuare il fabbisogno delle risorse strumentali necessarie alla realizzazione dei progetti personalizzati di integrazione;
- individuare il quadro delle necessità di adeguamento dei locali e degli spazi;
- formulare proposte di qualificazione dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Il G.L.H. è composto da :

- il Dirigente scolastico o suo delegato, con funzioni di Presidente
- una rappresentanza dei genitori e degli studenti
- una rappresentanza del personale docente
- una rappresentanza dei Comuni di residenza degli alunni e della Provincia (relativamente ai GG.LL.H. delle scuole superiori)

Della costituzione e composizione del G.L.H. si dà conto nel P.O.F. , che ne assume le proposte.

- g) costituiscono il Gruppo Operativo (in seguito G.O.), che opera collegialmente per ogni alunno in situazione di handicap, costituito da :
 - Dirigente scolastico o suo delegato
 - consiglio di classe e/o insegnanti della classe di riferimento
 - operatori dell'AUSL referenti dell'alunno
 - referenti degli Enti Locali
 - genitori o esercenti la potestà parentale o la tutela

Il G.O. viene convocato dal Dirigente Scolastico per contribuire all'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato e si riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l'anno.

Gli impegni di lavoro formulati in G.O. e opportunamente verbalizzati sono vincolanti per tutti i componenti del G.O. stesso.

I componenti del G.O. sottoscrivono il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come impegno alla realizzazione dello stesso. Al termine di ogni ciclo educativo/scolastico, il G.O. di fine anno è integrato con referenti dell'Istituto a cui il bambino e alunno è iscritto per l'anno successivo, e provvede ad elaborare indicazioni utili alla redazione del futuro P.E.I..

Il G.O., su richiesta dei genitori o esercenti la potestà parentale o la tutela, potrà prevedere la partecipazione e avvalersi, di consulenze di specialisti, salvaguardandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e monitorandone i risultati.

2) L'U.O.N.P.I.A.:

- a) fornisce adeguata consulenza e collaborazione, durante gli incontri di lavoro previsti, per facilitare la formazione di gruppi di lavoro e di attività nella classe, focalizzando in tal senso le esigenze dell'alunno;
- b) assicura la collaborazione durante gli incontri di lavoro, per la individuazione dei luoghi, spazi, attività idonee alla fattibilità di percorsi proposti alla scuola;
- c) fornisce indicazioni, in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica, per l'acquisto e la fornitura di attrezzature ed ausili tecnici necessari alla realizzazione dei progetti d'integrazione scolastica.

3) L'Ufficio Scolastico Territoriale:

fornisce alle istituzioni scolastiche adeguate informazioni, consulenza e collaborazione.

4) I Comuni di residenza dell'alunno e la Provincia*:

sono componenti dei GG.LL.H. (la Provincia limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado) e collaborano con le istituzioni scolastiche e fra di loro per migliorare la qualità dell'integrazione scolastica e la realizzazione di progetti di vita degli alunni in situazione di handicap.

ART. 11 - Personale per l'integrazione

L'integrazione scolastica degli studenti in situazione di handicap è garantita dal coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe o del team docente, nonché dal restante personale che, a vario titolo, è presente o collabora con la scuola.

Le figure professionali specifiche sono così individuate:

1) **Personale docente specializzato di sostegno**

a) Le istituzioni scolastiche:

- a.1) nei termini previsti di definizione dell'organico, presentano all'amministrazione scolastica il fabbisogno di docenti di sostegno per l'anno scolastico successivo;
- a.2) assegnano alle classi i docenti di sostegno, anche sulla base dei criteri indicati dai GG.LL.H d'Istituto;
- a.3) assicurano il pieno inserimento dei docenti di sostegno all'interno dei Consigli di classe o nel team docente;
- a.4) comunicano al Comune di residenza dell'alunno in situazione di handicap, entro il mese di ottobre, le assegnazioni di docenti di sostegno alle singole classi, per il necessario coordinamento tra le rispettive assegnazioni di personale.

b) L'Ufficio Scolastico Territoriale:

- b.1) sulla base delle esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche formula all'Ufficio Scolastico Regionale la proposta di dotazione organica di personale docente di sostegno secondo la normativa in vigore;
- b.2) dispone il piano di riparto alle istituzioni scolastiche della dotazione provinciale assegnata dall'Ufficio Scolastico Regionale;

- b.3) per le operazioni di cui sopra acquisisce il parere del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione scolastica, di cui al successivo articolo 18 e si avvale del supporto tecnico operativo del Gruppo di lavoro provinciale di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 26 giugno 1992 art. 7;
 - b.4) promuove interventi di formazione per i docenti, curricolari e di sostegno, sui temi dell'handicap.
- c) L' U.O.N.P.I.A.:
- c.1) presta la propria consulenza alle istituzioni scolastiche per l'individuazione del fabbisogno di personale docente di sostegno;
 - c.2) collabora con le istituzioni scolastiche nelle iniziative di formazione del personale, mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità.

2) Personale assistenziale educativo

a) Le Istituzioni scolastiche:

- a.1) negli stessi termini di definizione degli organici, richiedono il personale specialistico assistenziale per l'anno scolastico successivo ai Comuni di residenza degli alunni;
- a.2) concordano con i Comuni le modalità di partecipazione di tale personale alle riunioni in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l'integrazione;
- a.3) assicurano l'assistenza di base relativa all'ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché, per esigenze di particolare disagio, per l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, secondo la disciplina normativa e regolamentare vigente;
- a.4) assicurano ai collaboratori scolastici, nel rispetto della riservatezza, le informazioni necessarie se e in quanto proficue ai fini della realizzazione dei percorsi d'integrazione, anche attraverso l'eventuale partecipazione agli incontri con i referenti dell'U.O.N.P.I.A.;
- a.5) assicurano che, all'interno del piano di formazione d'Istituto, siano previsti momenti di formazione, di ricerca-azione, di riflessione, che favoriscano lo sviluppo di competenze specifiche relative all'integrazione.

b) I Comuni di residenza dell'alunno in situazione di handicap:

- assegnano, in esito alle richieste delle Istituzioni scolastiche, formulate sulla base della documentazione predisposta dall'U.O.N.P.I.A., il personale per l'assistenza specializzata, l'autonomia personale e la comunicazione degli alunni. In alternativa, previo accordo con le Dirigenze Scolastiche, i Comuni possono trasferire corrispondenti finanziamenti alle scuole, affinché provvedano direttamente all'acquisizione di tale personale.

c) La Provincia* :

- garantisce ai Comuni il più ampio accesso alle informazioni sulle fonti di finanziamento disponibili, nonché sulle modalità di reperimento del personale assistenziale ed educativo.

ART. 12 – Continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola

1) Le Istituzioni scolastiche:

- a) promuovono la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, dando corso alle forme obbligatorie di incontri e consultazioni, previste dalle diverse fonti normative, al fine di predisporre le condizioni più favorevoli ad un percorso scolastico unitario e coerente. In particolare garantiscono, nella scuola secondaria di primo grado, l'attivazione di azioni di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado e concordano con quest'ultima le modalità più consone per il passaggio degli alunni;

- b) promuovono, nei tempi necessari, la costruzione di progetti sperimentali per garantire che l'insegnante di sostegno del grado scolastico già frequentato accompagni l'alunno nelle fasi di accoglienza e di inserimento nella scuola del grado successivo;
- c) garantiscono il passaggio delle informazioni necessarie ai fini della richiesta di posti di sostegno in deroga, attraverso la trasmissione di :
 - copia integrale del P.E.I., corredato di documentazione didattica significativa ai fini della redazione del nuovo P.E.I.;
 - relazione finale valutativa del P.E.I.;
- d) nel corso del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, i Consigli di classe, che accolgono studenti in situazione di handicap, programmano, realizzano e verificano specifiche azioni di continuità e di orientamento, al fine di facilitare l'integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso formativo.

2) L'U.O.N.P.I.A.:

- garantisce di seguire le situazioni di disturbo neuro - psichiatrico degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, per gli adempimenti di cui alla L. 104/92, anche dopo il compimento del 18° anno di età, in cui abitualmente gli utenti sono presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale e/o dall'Unità Operativa Disabilità Adulti.

ART.13 – Orientamento scolastico

1) Le Istituzioni scolastiche:

- promuovono e sostengono, anche con l'apporto dei Centri Risorse di cui al successivo art. 16, le scelte orientative del percorso scolastico degli alunni in situazione di handicap, garantendo il necessario coinvolgimento degli alunni stessi e dei genitori ovvero degli esercenti la potestà parentale o la tutela.

2) I restanti Sottoscrittori

- per quanto di competenza, favoriscono e sostengono, anche congiuntamente, le Istituzioni Scolastiche nella progettazione e nell'attuazione di efficaci percorsi di orientamento scolastico.

ART.14 - Alternanza scuola – lavoro

- 1) Al fine di favorire la transizione dai percorsi di istruzione e formazione degli studenti in situazione di handicap verso il lavoro, i sottoscrittori, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono all'attivazione, realizzazione e verifica di percorsi di alternanza scuola – lavoro, previsti nei P.E.I..
- 2) La Provincia* in ragione delle specifiche competenze, in tema di Istruzione, Formazione e Lavoro:
 - a) assicura il più ampio accesso alle informazioni sui percorsi di alternanza scuola – lavoro;
 - b) promuove le esperienze di alternanza fra il sistema formativo e il mondo del lavoro;
 - c) sostiene iniziative di formazione finalizzate alla costituzione di una rete provinciale di tutor scolastici e aziendali;
 - d) garantisce il coordinato raccordo nell'esercizio dei propri compiti istituzionali;
 - e) promuove il monitoraggio e la valutazione delle esperienze provinciali di alternanza scuola lavoro e ne diffonde i risultati.
- 3) L'Ufficio Scolastico Territoriale favorisce l'accesso delle istituzioni scolastiche alle esperienze di alternanza scuola – lavoro, promosse dall'Amministrazione scolastica e ne diffonde i risultati.

PARTE QUARTA – Strumenti e azioni di qualificazione dell'integrazione scolastica**ART. 15 - La Conferenza provinciale di coordinamento**

- 1) I Sottoscrittori riconoscono nella Conferenza provinciale di coordinamento di cui all'art. 46 della L.R. 30 giugno 2003 n.12 *“Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”*, il luogo di confronto sullo stato dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap sul territorio provinciale.
- 2) A tale scopo la Conferenza :
 - a) prende atto delle periodiche relazioni di monitoraggio predisposte dal Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale di cui al successivo art. 18;
 - b) assume indirizzi di programmazione finalizzati a qualificare l'integrazione, che sottopone all'attenzione dei singoli sottoscrittori dell'Accordo per quanto nelle rispettive competenze e funzioni e alla Conferenza sociale e sanitaria di cui all'art. 11 della L.R. 12 marzo 2003 n. 2 *“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
 - c) promuove iniziative di qualificazione dei processi di integrazione di scala territoriale.

ART. 16 – I Centri Risorse

I Sottoscrittori valorizzano e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, la progettazione e le iniziative dei Centri-Risorse già autorizzati sulle seguenti tematiche:

- AUTISMO - presso V Circolo Didattico di Piacenza, Via Manfredi 40
- DISLESSIA E I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO – presso Istituto Comprensivo di Rottofreno – San Nicolò
- TECNOLOGIE DIDATTICHE, INFORMATICHE E MULTIMEDIALI – presso Istituto Comprensivo di Cadeo

ART. 17 – Azioni e interventi formativi

- 1) I Sottoscrittori assicurano il coinvolgimento reciproco all'interno degli interventi formativi e di confronto sulle tematiche dell'handicap, attivate nell'ambito delle proprie specifiche competenze.
- 2) I Sottoscrittori assicurano altresì il massimo coordinamento fra tali interventi, da realizzarsi all'interno del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione scolastica.
- 3) La Provincia*, in ragione delle specifiche competenze e del profilo istituzionale, promuove la realizzazione delle iniziative formative e di confronto di scala territoriale, proposte dalla Conferenza provinciale di coordinamento.

* * *

PARTE QUINTA – Monitoraggio e vigilanza

ART. 18 – Funzioni di monitoraggio e verifica.

Il Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per l'integrazione scolastica.

Ai sensi dell'art. 15 c. 3 L. 104/92, la verifica sull'esecuzione dell'Accordo è ricondotta al Gruppo di lavoro, istituito presso l'Ufficio scolastico provinciale.

- 1) Il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica a carattere interistituzionale e provinciale (di seguito G.L.I.P), istituito presso l'Ufficio Scolastico Territoriale, ai sensi dell'art. 15 c.1 L.104/92, è nominato dal Dirigente di tale Ufficio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Il Gruppo di lavoro dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rinominati senza limiti temporali.
- 2) Il G.L.I.P. è composto da:
 - un dirigente tecnico, designato dall'amministrazione scolastica, con funzioni di coordinatore
 - due esperti della scuola, designati dall'amministrazione scolastica,
 - esperti degli Enti locali designati dai Comuni capofila di Distretto in numero di uno per Comune capofila
 - due esperti designati dall'U.O.N.P.I.A. dell'AUSL di riferimento
 - tre esperti designati congiuntamente dalle Associazioni di tutela dei minori disabili o delle persone disabili, iscritte nei registri provinciali.
- 3) Il G.L.I.P. ha i seguenti compiti:
 - a) formulazione di criteri di massima al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di personale docente per attività di sostegno;
 - b) supporto alle istituzioni scolastiche per qualsiasi attività inerente l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
 - c) collaborazione con i sottoscrittori per la conclusione degli Accordi di programma, nonché per qualsiasi attività inerente l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
 - d) promozione dello scambio di informazioni tra i sottoscrittori sulle attività di competenza in tema di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
 - e) monitoraggio periodico dell'attuazione del presente Accordo;
 - f) predisposizione di una relazione annuale da inviare all'U.S.T. e alla Conferenza provinciale di coordinamento di cui all'art. 46 L.R. 12/2003.

Il G.L.I.P. definisce un programma di lavoro annuale, comprensivo di eventuali audizioni dei sottoscrittori, con riferimento all'anno scolastico. Si riunisce di norma a cadenza trimestrale, su convocazione del Dirigente dell'U.S.T. .

Per consentire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e verifica, i sottoscrittori assicurano la trasmissione al G.L.I.P. di ogni elemento informativo da questi richiesto.

Entro tre mesi dalla nomina, il G.L.I.P. viene convocato per l'elaborazione di linee guida operative per l'applicazione del presente Accordo di programma.

ART.19 - Funzioni di vigilanza e di garanzia – Il Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34 c. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 , la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e l'adozione di eventuali interventi sostitutivi è ricondotta al Collegio di vigilanza così composto:

- Presidente della Provincia* o suo delegato,

- Sindaci o loro delegati dei Comuni capofila delle Zone sociali o Distretti in cui è articolato il territorio provinciale
- Prefetto o suo delegato

La nomina del Collegio di vigilanza è di competenza del Presidente della Provincia*, che ne assolve altresì, direttamente o attraverso un suo delegato, alla funzione di Presidenza.

Alla Provincia è altresì ricondotta l'iniziativa del rinnovo del presente Accordo, attraverso le procedure di cui all'art. 13 della L. 104/92, previo confronto in sede di Conferenza provinciale di Coordinamento.

Al Collegio di vigilanza possono rivolgersi i destinatari del presente Accordo, i loro genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela, per evidenziarne disfunzioni nell'applicazione. In tal senso copia del presente Accordo sarà consegnata, a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica di frequenza, all'alunno ovvero ai suoi genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela.

Tale impegno sarà altresì garantito dai sottoscrittori del presente Accordo relativamente alla frequenza di altre istituzioni educative o formative.

Per segnalare eventuali criticità nell'esercizio delle competenze e impegni delle parti, i destinatari dell'Accordo di programma possono accedere agli eventuali Organismi di garanzia dei singoli sottoscrittori.

A tal fine i sottoscrittori si impegnano a garantire informazioni e accessibilità in merito a tali organismi.

NORMA FINALE

L'Accordo è letto, nell'ambito della sua vigenza, ai sensi della legislazione nazionale e regionale intervenuta, senza necessità di espresse modifiche.

Piacenza, lì 19 dicembre 2012

* * *

*** La sottoscrizione della Provincia, così come l'indicazione dei suoi compiti e funzioni, è subordinata alla evoluzione normativa in tema di riordino istituzionale.**

Elenco allegati:

1. INDIRIZZI PER LA CERTIFICABILITA'
2. CERTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
3. RICHIESTA DELLA PROCEDURA DI OSSERVAZIONE
4. DIAGNOSI FUNZIONALE
5. REDAZIONE DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
6. ELABORAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Integrato dal PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (Modello 6 bis)

ALLEGATO 1

Indirizzi per la certificabilità per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità

Il Coordinamento di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (NPIA) dell'Emilia-Romagna, dopo aver identificato i requisiti di accreditamento delle strutture NPIA e definito il catalogo regionale dei principali processi clinico assistenziali (del. GR. 911/07), ha provveduto ad uniformare le procedure per la certificazione ex. L. 104/92 per l'inserimento scolastico di alunni in situazione di handicap, secondo modalità già comunicate all'Ufficio Scolastico Regionale ed alle Direzioni delle Aziende USL, con nota n. 33814/2008 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali.

Procedendo in questa linea di definizione dei criteri di uniformità nei riguardi degli utenti NPIA, è stata anche condotta una opportuna verifica per confronto dei vari elenchi di diagnosi in cui è appropriatamente rilasciata certificazione di handicap grave, presenti in alcuni Accordi di Programma Provinciali, al fine di uniformare tale elenco per tutta la Regione.

Lista unica Regionale di certificabilità

A partire dalla codifica ICD-10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ormai in uso da molti anni presso le UONPIA territoriali dell'Emilia-Romagna, l'elenco esaustivo delle varie tipologie di disabilità su cui si concorda sulla necessità di certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92 per l'integrazione scolastica è il seguente:

ASSE 1

- * F 20 – 29 – Schizofrenia, Sindromi schizotipiche e Sindromi deliranti
- * F 30 – 31 – Episodio maniaco
- * F 32.1 – F 32.2 – F 32.3 – Episodi depressivi

**dal compimento del decimo anno d'età*

- **F 43.1 – Sindrome post-traumatica da stress
- **F 60 – Disturbi di personalità specifici

*** con importante compromissione dell'adattamento sociale*

- *** F91-91.9 Disturbi della condotta
- *** F92-92.9 Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale

**** esclusivamente qualora il disturbo determini grave e duratura (oltre 6 mesi) compromissione degli apprendimenti e pregiudichi severamente la socializzazione*

- F 84 – 89 – Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico
- F 90 – Sindromi ipercinetiche (solo se compromettono significativamente la vita scolastica e sociale dell'alunno)

ASSE 2

- F 80.1 – Disturbo del linguaggio espressivo

La proposta di assegnazione dell'insegnante di sostegno verrà valutata caso per caso quando:

- *anche la comprensione linguistica risulta almeno parzialmente alterata*
- *la gravità del deficit espressivo è tale da compromettere l'uso comunicativo del linguaggio con ricadute sul versante psicopatologico*

- F 80.2 – Disturbo della comprensione del linguaggio
- F 80.3 – Afasia acquisita con epilessia (Sindrome di Landau-Kleffner)
- **** F 82 – Disturbi evolutivi della funzione motoria
- **** F 83 – Disturbi evolutivi specifici misti

***** limitatamente alla scuola dell'infanzia*

ASSE 3

- F 70 – 79 – Ritardo mentale


ASSE 4

- H 00 – 59 – Deficit visivo totale o parziale (si intende un visus <1/10 con correzione)
- H 60 – 95 – Deficit uditivo totale o parziale (bilaterale, >70 db)

Per deficit uditivi compresi tra 50 e 70 db, l'esigenza di certificazione è valutata caso per caso.

Sono inoltre certificabili tutte le diagnosi in **ASSE 4**, laddove i disturbi associati compromettano od interferiscano significativamente con la vita scolastica dell'alunno.

Non si esclude che in casi particolari la valutazione clinica di gravità possa prevedere la certificabilità ai fini della integrazione scolastica per altre diagnosi neuropsichiatriche.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

ALLEGATO 2

CERTIFICAZIONE per INTEGRAZIONE SCOLASTICA*
ai sensi art. 3 – Legge 104/92

Cognome _____ Nome _____

Sesso M/F _____ Nato/a a _____ il _____

Residente in Via _____ N° _____

Comune _____ Provincia _____

CODICE FISCALE _____

DIAGNOSI CLINICA

CODIFICAZIONE – DIAGNOSI (ICD – 10)

(ASSE)

(1) _____ (2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

**GRAVITA’
FUNZIONALE**

SI

NO

PROPOSTA di RISORSE per l'INTEGRAZIONE

docente di sostegno

supporto educativo - assistenziale per le seguenti funzioni

supporto assistenziale di base per le seguenti funzioni

supporto / progetti specifici : _____

ausili* per _____

** indicare eventuali sussidi specifici, anche tecnologici, specificando se sono già previsti dal percorso clinico-assistenziale (nomenclatore tariffario) o se è proposta di nuova acquisizione per la frequenza scolastica*

trasporto per _____

altro* _____

** a) specificare eventuale bisogno di risorse con specifiche competenze (es. interprete lingua dei segni; psicoeducative, etc.)*

b) allegare certificato per eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico e/o per eventuale comparsa di effetti collegati alla assunzione di farmaci, anche somministrati in orario extra-scolastico

Referente del caso (nominativo) _____

(recapito) _____

Data prevista per rivedibilità

Il Presidente della Commissione _____

Neuropsichiatra Infantile _____

Operatore sociale _____

Luogo _____ *data* _____

NB: il presente Certificato di Disabilità per Integrazione Scolastica:

- è rilasciato dalla Commissione di Accertamento della Disabilità, ai sensi della LR 4/2008, contestualmente al verbale di accertamento, alla cui approvazione da parte della Commissione INPS è subordinato

- è valido fino alla suddetta data prevista per la rivedibilità, salvo diversa comunicazione da parte della Commissione di accertamento (v. evoluzione, positiva o negativa, della situazione clinica e/o funzionale dell'alunno)

- va conservato da parte della Famiglia che ne consegna copia autenticata alla Scuola ad ogni eventuale passaggio di ordine e grado.

ALLEGATO 3

Timbro lineare dell'Istituzione Scolastica Autonoma

**ALL' UNITA' OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA ,
PSICOLOGIA , INFANZIA E ADOLESCENZA
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza**

OGGETTO : Richiesta di osservazione e diagnosi


Si segnala che l'alunno/a _____, nato/a a _____ il _____, frequentante la classe/sezione _____ presso _____, presenta, secondo la valutazione collegiale del Consiglio di classe, la seguente situazione :

I genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela, dichiarano di essere stati informati di quanto sopra e di consentire alla presente richiesta.

I GENITORI o gli esercenti la potestà parentale o la tutela

Luogo e data _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

ALLEGATO 4

DIAGNOSI FUNZIONALE
 ai sensi art. 3 Legge 104/92

Cognome _____ **Nome** _____

Sesso M/F _____ **Nato/a a** _____ **il** _____

Residente in Via _____ **N°** _____

Comune _____ **Provincia** _____

CODICE FISCALE _____

DIAGNOSI CLINICA

CODIFICAZIONE – DIAGNOSI (ICD – 10)

(ASSE)

(1) _____ (2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

Indicare criticità e test clinici di riferimento
Compilare tutti i campi, riportando “ndd” ove non vi sia nulla da segnalare

AREA MOTORIA

AREA SENSORIALE

AREA COGNITIVA

AREA APPRENDIMENTI:

LETTURA/SCRITTURA/CALCOLO (secondo testistica neurofunzionale di riferimento)

AREA LINGUISTICO/COMUNICATIVA

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE

AREA AUTONOMIA PERSONALE

AREA AUTONOMIA SOCIALE

GRADO DI COMPROMISSIONE FUNZIONALE DELLE AREE

	Nessuno	LIEVE	MEDIO	GRAVE
MOTORIA				
SENSORIALE				
COGNITIVA				
APPRENDIMENTI				
LINGUISTICO/COMUNICATIVA				
AFFETTIVO/RELAZIONALE				
AUTONOMIA PERSONALE				
AUTONOMIA SOCIALE				

PROPOSTA di RISORSE per l'INTEGRAZIONE

- docente di sostegno
- supporto educativo - assistenziale per le seguenti funzioni

- supporto assistenziale di base per le seguenti funzioni

- supporto / progetti specifici : _____

- ausili* per _____

** indicare eventuali sussidi specifici, anche tecnologici, specificando se sono già previsti dal percorso clinico-assistenziale (nomenclatore tariffario) o se è proposta di nuova acquisizione per la frequenza scolastica*

- trasporto per _____

- altro* _____

** a) specificare eventuale bisogno di risorse con specifiche competenze (es. interprete lingua dei segni; psicoeducative, etc.)*

b) allegare certificato per eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico e/o per eventuale comparsa di effetti collegati alla assunzione di farmaci, anche somministrati in orario extra-scolastico

Operatore Referente del caso

Cognome e Nome

Professionalità

Recapito tel.

Firma _____

Luogo _____ **Data** _____

NB: la presente Diagnosi Funzionale è rilasciata dal referente del caso della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza

Salvo diversa indicazione entro l'inizio dell'anno scolastico, esso va considerato automaticamente rinnovato per tutti gli anni dello stesso ordine e grado scolastico.

ALLEGATO 5**PROFILO DINAMICO FUNZIONALE**

ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA

ALUNNO.....Classe Sez. A.S.

	AREA	Livelli attuali	Sviluppi possibili nel tempo medio
1	Cognitiva		
2	Linguistica		
3	Neuropsicologica		
4	Degli apprendimenti		
5	Sensoriale		
6	Motorio-prassica		
7	Dell'autonomia		
8	Relazionale		

Data _____

Dirigente scolastico o delegato.....

Docente di sostegno.....

Referente U.O.N.P.I.A.....

Genitori o Esercenti la potestà parentale o la tutela

.....

ALLEGATO 6**PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA..... A.S.

ALUNNO Classe Sez.

DOCUMENTAZIONE CONOSCITIVA			
Diagnosi funzionale	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	data
Profilo dinamico funzionale	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	data
Valutazione finale PEI	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	data
Personale addetto all'assistenza di base	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	_____

Personale addetto all'assistenza specialistica	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	_____

<p>Frequenza dell'alunno in relazione all'orario della classe :</p>
<p>Predisposizione di risorse e strutture idonee alla regolare frequenza :</p>
<p>Organizzazione dei servizi di trasporto, mensa, accompagnamento :</p>
<p>Modalità, forme e tempi di collaborazione tra le varie componenti (team docente/consiglio di classe, U.O.N.P.I.A., Enti Locali , ...):</p>
<p>Raccordi con il Gruppo H di Circolo/Istituto :</p>
<p>Attività extrascolastiche seguite dall'alunno:</p>

Modalità e tempi di eventuali interventi riabilitativi o terapeutici :

Data _____

Dirigente scolastico o delegato.....
Docente di sostegno.....
Referente U.O.N.P.I.A.....
Referente Comune.....
Referente Provincia.....
Genitori o Esercenti la potestà parentale o la
tutela.....

ALLEGATO 6 B/S**PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO**

SCUOLA A.S.

ALUNNO Classe Sez.

- d) Situazione iniziale del soggetto
- e) Obiettivi formativi (abilità, conoscenze e competenze)
- f) Tempi settimanali o giornalieri in cui l'alunno opera nella classe intera, nel piccolo gruppo, in attività di laboratorio, in attività individuali specifiche
- g) Uso degli spazi, sussidi, arredi, utensili che si ritengono necessari all'attività, modalità di impiego e finalizzazione del loro uso
- h) Tempi, attività e spazi extrascolastici di cui si intende fruire
- i) Modalità di verifica dell'insegnamento/apprendimento
- j) Criteri di valutazione e compilazione dei documenti scolastici

Data

Il Coordinatore del Consiglio di classe

.....

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (L. 104 del 5/2/1992) tra la Provincia di Reggio Emilia, l'Ufficio XVI - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA



AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI REGGIOEMILIA

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
(LEGGE N. 104 DEL 5/02/1992)

**tra la Provincia di Reggio Emilia, l'Ufficio XVI -Ambito Territoriale per la
Provincia di Reggio Emilia, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e le
Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia**

con l'adesione delle Associazioni delle famiglie

sottoscritto il

12 dicembre 2012

INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 - FINALITÀ DELL'ACCORDO	4
ART. 2 - ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO	4
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO E PRIORITÀ.....	4
ART. 5 - LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE.....	5
PARTE PRIMA - GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE: LA DOCUMENTAZIONE DI BASE E I GRUPPI DI LAVORO	5
ART. 6 - L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ' (ART.3 –LEGGE104/92).....	6
ART.7 - LA DIAGNOSI FUNZIONALE	7
ART. 8 - IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE.....	7
ART. 9 - IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.....	8
ART. 10 - IL GRUPPO DI LAVORO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	8
PARTE SECONDA - AZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	9
ART. 11 - L'INTEGRAZIONE NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA.....	9
ART. 12 - L'ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA: GLI IMPEGNI RECIPROCI	10
<i>A. Le istituzioni scolastiche</i>	<i>10</i>
<i>B. L'Azienda Unità Sanitaria Locale</i>	<i>10</i>
<i>C. La Provincia</i>	<i>10</i>
<i>D. Il Comune</i>	<i>10</i>
<i>E. L'Ufficio Scolastico Provinciale</i>	<i>13</i>
ART. 13 - LA CONTINUITÀ EDUCATIVA	11
<i>A. Le Istituzioni Scolastiche</i>	<i>11</i>
<i>B. L'Azienda Unità Sanitaria Locale</i>	<i>11</i>
<i>C. Il Comune</i>	<i>12</i>
ART. 14 – L'ORGANIZZAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICA NELLE SCUOLE DI SECONDO GRADO: GLI IMPEGNI RECIPROCI.....	12
<i>A. Le istituzioni scolastiche</i>	<i>12</i>
<i>B. La Provincia</i>	<i>12</i>
<i>C. Il Comune</i>	<i>13</i>
ART. 15 - I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	13
PARTE TERZA – ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ' ALL'UNIVERSITA'	13
ART. 16 - ISCRIZIONE E FREQUENZA DELL'UNIVERSITÀ	13
PARTE QUARTA - LE RISORSE PER L'INTEGRAZIONE	14
ART. 17 - L'INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE	14
<i>17.1 - Personale docente</i>	<i>14</i>
<i>17.2 - Collaboratore scolastico</i>	<i>14</i>
<i>17.3 - Personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art.13 comma 3-L.104/92)</i>	<i>14</i>
<i>17.4 - Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, infermieri)</i>	<i>15</i>
ART. 18 – CENTRO SERVIZI INTEGRAZIONE	15
PARTE QUINTA - VALIDITÀ ED EFFICACIA	14
ART. 19 - GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE - GLIP	15
ART. 20 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	16
ART. 21 - ORGANO DI VIGILANZA	16
ART. 22 - DIFFUSIONE.....	16
ART. 23 - DURATA DELL' ACCORDO	17

PREMESSA

Il presente Accordo si prefigge lo scopo di portare a piena attuazione le leggi e le direttive nazionali e regionali previste per l'integrazione culturale e sociale delle persone disabili.

In particolare, i sottoscrittori del presente Accordo intendono promuovere reali condizioni per assicurare agli alunni con disabilità effettive opportunità d'integrazione scolastica e d'inclusione sociale

Il raggiungimento di tale obiettivo è finalizzato a promuovere una cultura dell'integrazione che richiede impegno, ricerca, responsabilità e innovazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Una cultura inclusiva presuppone la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi scolastici, educativi, sanitari e sociali così come richiamato nella legge quadro 8 novembre 2000 L. n. 328¹ che ha promosso la riforma dello stato sociale. A livello regionale si è data attuazione alla legge 328 con la legge 12 marzo 2003 n. 2 e con successivi provvedimenti regionali in cui si ribadisce l'esigenza imprescindibile di una programmazione coordinata degli interventi per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili.

In questo senso, una scuola che persegue l'integrazione è una scuola migliore per tutti perché determina forme più avanzate di crescita culturale e personale. Quanto affermato per la scuola, vale naturalmente anche per la più vasta comunità sociale e civile.

L'adulto (genitore, insegnante, terapeuta, educatore, assistente, ...) che opera a fianco di alunni con disabilità non deve percepirsi come "stampella" della persona disabile, ma piuttosto sentirsi artefice di un processo che educa all'autonomia, all'indipendenza e alla realizzazione personale.

L'OMS nel sistema Internazionale di Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF, 2002) sottolinea che la salute dipende da fattori individuali e soprattutto contestuali.

Le condizioni ambientali determinano in positivo o in negativo il progetto di crescita e di vita di una persona con disabilità: il contesto, infatti, è il principale fattore di inclusione o di esclusione.

Alle istituzioni e, in particolare, agli operatori spetta il compito di ridurre le situazioni di disagio e di sfavore, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento dei diversamente abili in famiglia, a scuola, nello sport, nel lavoro, nel tempo libero.

La disabilità, infatti, rappresenta una ragione di confronto e di impegno dell'intera comunità, non può essere assunta con comportamenti di delega o di rinuncia, ma con atteggiamenti di reciproca responsabilità, nel rispetto di quanto definito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)².

Il presente Accordo intende dare attuazione ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità votata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e fatta propria dallo Stato italiano con la legge 3 marzo 2009, n.18. Recepisce altresì le indicazioni contenute nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009.

L'integrazione non è un fatto acquisito, ma una conquista continua; un percorso che si realizza solo attraverso l'organizzazione di diversi contesti: famiglia, scuola, autonomie locali, associazionismo, privato sociale. I bambini e i ragazzi con disabilità chiedono la presenza di adulti e coetanei che provino il piacere di vivere e di lavorare con loro. Accogliere la persona nella sua unicità significa accettarne i limiti, ma soprattutto valorizzarne i potenziali aprendosi alla dignità di ciascuno.

Sullo sfondo di questo contesto etico e culturale, il presente Accordo di programma, oltre a rispondere a criteri di adempimento formale, intende impegnare istituzioni, associazioni e mondo sociale in un'ottica di rinnovata progettualità, ognuno per i propri livelli di competenza.

¹ Il richiamo è alla Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali".

² Si fa riferimento a quanto stabilito dall' art. 12, comma 5 della L.104/92

ART. 1 - FINALITÀ DELL'ACCORDO

Il presente Accordo di programma rinnova il precedente testo siglato il 31.5.2006, adeguandolo allo sviluppo della normativa e alle riforme del sistema scolastico nel frattempo intervenute.

Conferma la finalità generale del documento precedente: garantire tutte le condizioni operative e gli impegni per la più efficace integrazione scolastica degli alunni di cui all'art. 3 Legge 104 / 92.

Il perseguimento di tale finalità è assicurato attraverso la collaborazione puntuale e verificata di tutti i soggetti corresponsabili dei processi di integrazione.

ART. 2 - ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO

Sottoscrivono l'Accordo di programma tramite i loro rappresentanti legali:

- La Provincia di Reggio Emilia;
- l'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (di seguito indicato come Ufficio Scolastico Provinciale)
- L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia (AUSL),
- I Comuni della provincia di Reggio Emilia;
- Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di Reggio Emilia.

A tale Accordo aderiscono anche le forme di rappresentanza delle associazioni delle famiglie e dei disabili.

Oltre ai soggetti sottoscrittori, l'Accordo si rivolge a tutti gli operatori scolastici e sociali, a tutte le famiglie in quanto soggetti attivi, atti a garantire l'efficacia e la qualità dei percorsi di integrazione.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni e gli impegni contenuti nel presente Accordo si applicano ai servizi Educativi per la prima infanzia (0 - 3 anni)³, alle Scuole dell'infanzia, alle Scuole primarie, secondarie di I e II grado statali e paritarie della provincia. Nei predetti ambiti, l'Accordo vuole garantire l'efficacia del diritto all'educazione e all'apprendimento per tutti gli alunni di cui sopra.

L'esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altri problemi derivanti dalle specificità connesse alla disabilità, né da difficoltà di natura organizzativa.

La collaborazione attiva dei genitori, non solo presupposta, ma promossa e sostenuta, è condizione essenziale per l'esercizio efficace di tale diritto.

ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO E PRIORITÀ

L'integrazione scolastica degli alunni disabili muove dalla capacità degli operatori scolastici e delle altre figure professionali di valorizzare le competenze e di rispondere a bisogni particolari del soggetto all'interno della classe e della scuola.

Una lettura di tali bisogni consente di poter intervenire più adeguatamente, soddisfacendo in modo più articolato e completo, le richieste del ragazzo, della famiglia, dei servizi scolastici, sanitari assistenziali. L'autonomia scolastica è, quindi, una condizione per assicurare a tutti esiti formativi positivi, rispettando l'identità, promuovendo l'autonomia di ogni alunno.

All'alunno disabile è garantita:

³ Si fa riferimento alla Legge Regionale n.6 del 22 giugno 2012 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia".

- ◆ la priorità di iscrizione, accesso e frequenza regolare alla scuola più vicina alla residenza, con precedenza rispetto ai criteri stabiliti dal DPCM 7 giugno 1995⁴;
- ◆ il coinvolgimento attivo della famiglia in ogni fase del processo di integrazione;
- ◆ il personale educativo, assistente di base, docente di sostegno ritenuto indispensabile per il processo di scolarizzazione e di socializzazione;
- ◆ la priorità, nell'ambito delle rispettive competenze, nell'acquisto e nell'impiego di attrezzature di sussidi speciali e particolari;
- ◆ l'eliminazione delle barriere architettoniche in tempi brevi;
- ◆ l'incontro periodico e programmatico delle figure professionali impegnate nell'attuazione del PEI;
- ◆ la valutazione scritta da parte dei docenti (consiglio di classe) e delle eventuali altre figure professionali coinvolte nella stesura del PEI, dell'andamento di processi e dei risultati raggiunti, finalizzata ad esplicitare alle famiglie il livello di acquisizione degli obiettivi programmati.

In casi del tutto eccezionali, sulla base degli obiettivi contenuti nel PEI, potrà essere valutata, unitamente agli operatori dell'Azienda USL e alla famiglia, l'eventuale riduzione dell'orario scolastico di frequenza dell'alunno, tenuto conto degli impegni terapeutici o riabilitativi. Gli interventi riabilitativi programmati dall'AUSL, coincidenti con l'orario scolastico, dovranno essere concordati con la scuola e la famiglia.

ART. 5 - LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE

Con il presente Accordo si intende portare a sistema un modello di integrazione degli alunni disabili incentrato sull'attivazione di "coalizioni" locali, negli ambiti specifici territoriali che dovrà avere come punto di riferimento i gruppi di lavoro dei piani sociali di zona⁵, i gruppi di istituto nell'ottica di attivare un servizio integrato tra i diversi attori del sistema di inclusione: Famiglia, Scuola, Ente Locale, Azienda USL.

Emerge, infatti, con crescente urgenza, la necessità di rilevare a livello più circoscritto rispetto all'ambito provinciale i bisogni delle persone con disabilità, favorendo una migliore integrazione degli interventi ed orientando di conseguenza le risorse. Accordi territoriali, conferenze, ecc. hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità dell'integrazione degli alunni disabili anche attraverso la promozione di specifiche forme di coordinamento nelle comunità in cui vengono erogati i diversi servizi.

PARTE PRIMA - GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE: LA DOCUMENTAZIONE DI BASE E I GRUPPI DI LAVORO

L'avvio e la promozione continua del processo di integrazione scolastica presuppongono la produzione, l'acquisizione e l'uso di una documentazione tecnico – conoscitiva progettuale che si compone dei documenti di cui ai successivi articoli.

⁴ Si fa riferimento al DPCM 7 giugno 1995 recepito dalla direttiva del 21 luglio 1995 n.254, relativa alla Carta dei Servizi Scolastici : **punto 4. Diritto di Scelta, Obbligo Scolastico e Frequenza.**

⁵ Crf. art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4.1. L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che rogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.).

4.2 L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale e organico.

ART. 6 - L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO CON DISABILITA' (art.3 –legge104/92)

In base alla normativa vigente⁶ il servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (di seguito NPIA) dell'AUSL, tramite il referente (neuropsichiatria infantile e/o psicologo) qualora venga consegnata alla famiglia una diagnosi di patologia che può dar luogo a certificazione di disabilità (invalidità, condizione di handicap, etc.), dovrà:

- informare la famiglia dei diritti “esigibili” connessi a tale situazione consegnando l’opuscolo informativo “Diritti del minore con disabilità”, indirizzandola nelle procedure;
- consegnare la documentazione sanitaria con l’indicazione della diagnosi clinica;
- indirizzare la famiglia al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale verso le procedure previste dalla normativa.

Il Servizio di Medicina Legale dell'AUSL ed il servizio di NPIA concordano sedute dedicate esclusivamente all'utenza minorenni.

Alle sedute della Commissione di accertamento partecipa, come componente, un neuropsichiatra infantile dell'AUSL ; qualora il minore abbia come referente uno psicologo, lo stesso può partecipare alla Commissione.

A tale seduta, la famiglia viene convocata direttamente dalla Medicina Legale; in seguito alla valutazione, l'eventuale riconoscimento di disabilità viene inviato al domicilio.

Per i minori già in possesso di certificazione di disabilità che necessita di aggiornamento: su richiesta della famiglia, con congruo anticipo, lo specialista referente effettua una rivalutazione clinica della condizione di disabilità e rilascia la nuova documentazione, inviandola alla Commissione , senza ulteriore convocazione del minore.

Per i minori a cui viene riconosciuta la necessità di certificazione per l'integrazione scolastica, viene rilasciato dalla Commissione il documento che i genitori presenteranno alla scuola per poter usufruire delle facilitazioni quali insegnante di sostegno, educatore, strutturazione degli ambienti e della didattica, attrezzature informatiche, etc.

Tale certificazione corredata di una descrizione sintetica dei bisogni:

- a) attesta la natura della disabilità ed eventualmente la sua gravità, con riferimento agli artt. 3, 4, 12 della legge 104/92;⁷
- b) contiene in maniera chiara la diagnosi clinica e la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD 10 ed un sintetico inquadramento generale della situazione;

⁶Si fa riferimento alla Legge Regionale n. 4 del 19.2.2008 “Disciplina degli accertamenti per il riconoscimento della disabilità”, con conseguenti Delibere GR. 1016/2008 “Attuazione dell’art. 5 primo comma della LR 4/2008” e Delibera GR 1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna” e alla Circolare n.131 28/12/2009 dell’INPS e alla legge n.102 del 3 agosto 2009, art.20 “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”.

⁷ Il riferimento è al DPCM del 23.2.2005, n. 185 che prevede ai fini dell’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap appositi accertamenti collegiali

⁸ I riferimenti sono a:

art. 12, comma 5 e comma 6 L. 104/92: " All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla **diagnosi funzionale**, fa seguito un **profilo dinamico-funzionale** ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato**, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione [...]"

c) arriva a domicilio alla famiglia che provvederà a presentarla alla scuola, normalmente entro il mese di gennaio, per la frequenza dal mese di settembre successivo. Salvo parere contrario dell'AUSL o della famiglia, la certificazione si intende, dunque, automaticamente rinnovata negli anni intermedi di ciascun periodo scolastico.

Per gli alunni in corso di frequenza scolastica che presentano gravi difficoltà di apprendimento e di relazione in precedenza non apparse, compete al Dirigente scolastico concordare con i genitori l'opportunità di invio al medico di base o al pediatra; quest'ultimo dovrà valutare la necessità di una visita specialistica medico o psicologica presso il Servizio AUSL. Se i genitori dissentono e il problema persiste, l'AUSL attraverso il servizio competente di NPIA può fornire, se richiesto, consulenza agli insegnanti.

Per gli alunni che necessitano di servizi a carico dell'Ente locale, il Dirigente invia, entro il mese di giugno, copia delle informazioni relative al quadro numerico complessivo degli alunni in situazione di disabilità iscritti nelle scuole di competenza e al fabbisogno preventivato dei servizi di supporto di competenza dell'ente medesimo.

ART.7 - LA DIAGNOSI FUNZIONALE

La diagnosi funzionale⁸, redatta dal servizio NPIA dell'AUSL, deve tenere conto delle potenzialità del soggetto ed è finalizzata al massimo recupero possibile.

L'AUSL, attraverso il servizio NPIA, assume i seguenti impegni:

- ◆ compila la Diagnosi Funzionale in forma discorsiva nel rispetto del modello allegato. In particolare s'impegna ad evidenziare, in tale relazione, gli aspetti di prognosi prevedibili per la situazione diagnosticata. La Diagnosi Funzionale è consegnata alla scuola entro l'inizio dell'anno scolastico ed in copia alla famiglia;
- ◆ aggiorna la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico. L'aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno.

Le istituzioni Scolastiche

- ◆ Organizzano con l'Azienda Unità Sanitaria Locale e la famiglia un incontro finalizzato alla presentazione dei contenuti della Diagnosi Funzionale.

ART. 8 - IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Sulla base dei dati della Diagnosi Funzionale, gli operatori sanitari, i docenti e i genitori elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).

Il PDF individua, nell'ambito delle caratteristiche fisiche psichiche sociali ed affettive dell'alunno, "le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno disabile"⁹ evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e socio-affettivo.

L'AUSL, attraverso gli operatori che hanno in carico l'alunno disabile, partecipa al primo incontro nel momento del passaggio da un grado scolastico a quello successivo, in cui si definiscono le linee del PDF unitamente al PEI. Infatti, il PDF è uno strumento di lungo periodo. Gli impegni che vengono assunti all'atto della sua stesura, all'inizio di ogni grado di scolastico, dovranno essere ricondotti ad un'efficace realizzazione del PEI.

⁹ I riferimenti sono a

art. 12, comma 5 e comma 6 L. 104/92;

art. 4 D.P.R. 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

ART. 9 - IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale nel quale vengono descritti gli interventi integrati, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, al fine di assicurare i diritti all'educazione e all'istruzione.

Le Istituzioni Scolastiche assicurano che il gruppo docente, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dell'AUSL e le altre figure eventualmente assegnate dagli EE.LL.,

- elabori entro il primo bimestre il Piano Educativo Individualizzato e lo verifichi collegialmente nei tempi concordati. Esso deve contenere le modalità di sviluppo, lo svolgimento delle attività e la prefigurazione dell'organizzazione didattica ;
- individui l'organizzazione oraria del docente di sostegno e degli altri docenti della classe, gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari con l'indicazione delle modalità di impiego e della finalizzazione del loro uso.

Le Istituzioni Scolastiche favoriscono altresì la partecipazione dei docenti alla programmazione delle attività extrascolastiche educative per una migliore integrazione sociale e alla definizione di eventuali progetti di alternanza scuola- lavoro-formazione ed altre opportunità.

Tutti coloro che partecipano alla stesura del PEI, lo sottoscrivono e ne avranno copia. Il documento verrà dato in copia alla famiglia. La documentazione di cui agli art. 7,8,9,10 (vedi) dovrà essere tenuta in apposito fascicolo in posizione riservata.

L'AUSL, attraverso il servizio di NPIA, collabora con le istituzioni scolastiche e la famiglia nella definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), in occasione degli incontri programmati.

Il Comune, in base alla normativa regionale vigente , partecipa all'elaborazione del PEI, per quei soggetti per i quali sono previsti servizi e risorse professionali. Nel caso sia stato definito il "progetto di vita"¹⁰, esso è assunto a riferimento nella definizione del PEI.

ART. 10 - IL GRUPPO DI LAVORO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Gruppo di lavoro d'Istituto¹¹ è la sede nella quale all'interno di ogni singola Istituzione Scolastica si riprendono i principi, gli orientamenti alla base del presente Accordo di programma e si individuano le strategie e le organizzazioni più efficaci per la costruzione di progetti di integrazione scolastica.

Il Gruppo, a partire dalle singole situazioni degli alunni disabili:

- ◆ promuove una cultura dell'integrazione, ponendosi come interlocutore privilegiato verso i soggetti coinvolti nel processo di integrazione ;
- ◆ monitora la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, individuando criteri di analisi e di lettura nell'ottica della promozione di "buone prassi";
- ◆ verifica e valuta in itinere e al termine dell'anno scolastico, l'andamento del processo di integrazione nelle singole realtà scolastiche.

La composizione del Gruppo di lavoro può prevedere la presenza di:

- Dirigente Scolastico,
- Docente curricolari e di sostegno,
- Personale ausiliario,

¹⁰ Il riferimento è all'art. 14 della legge 328/2000.

¹¹ Tale gruppo è previsto dal comma 2 dell'art. 15 della L. 104/92: "*Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo*".

- Genitori degli alunni in situazione di disabilità,
- Componente genitori eletti nel consiglio di istituto,
- Referenti dell'AUSL,
- Rappresentante dell' Ente Locale. Per le scuole secondarie di II grado si può prevedere la partecipazione del Comune e della Provincia, su invito, nel momento in cui si trattano tematiche riguardanti gli Enti locali per le rispettive competenze.
- Studenti per le scuole secondarie di secondo grado.

Entro il mese di ottobre, ogni dirigente scolastico provvede a costituire o a confermare il Gruppo di Lavoro di Istituto. Pertanto le designazioni dell'AUSL e degli Enti Locali dovranno essere trasmesse entro tale data.

L'atto di nomina dovrà essere inviato all'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale XVI della provincia di Reggio Emilia – Ufficio Integrazione . entro il mese di novembre.

Il Gruppo di Lavoro può articolarsi in commissioni e si riunisce in seduta plenaria almeno due volte l'anno; nel corso del primo incontro viene fissato il calendario delle attività. In particolare, il Gruppo verifica:

- ◆ **entro novembre** la situazione dell'anno in corso (numerosità e composizione delle classi, presenza di necessità assistenziali, sanitarie, di facilitazione alla comunicazione e alla autonomia personale, utilizzo delle risorse di personale e strumentali, attivazione di particolari modalità organizzative e di flessibilità, presenza di barriere architettoniche, acquisto di materiali, sussidi, attrezzature, particolari problematiche) verifica che PEI e PDF siano stati redatti e firmati da tutti i soggetti previsti;
- ◆ **entro febbraio** lo stato di avanzamento delle attività decise nel 1° incontro;
- ◆ **entro maggio** le rilevazioni delle attività decise negli incontri riguardanti le Diagnosi Funzionali per i nuovi ingressi e l'effettuazione di appositi incontri (raggiungimento obiettivi PEI) tra genitori, insegnanti e operatori AUSL referenti per ogni singolo caso.

Al termine di ogni incontro, verrà redatto il verbale che sarà a disposizione di chi ne farà richiesta, assicurando adeguata informazione alle famiglie degli alunni disabili.

PARTE SECONDA - AZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ART. 11 - L'INTEGRAZIONE NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa¹² (POF) rappresenta il “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”. Esso dovrà pertanto esplicitare come la scuola, sulla base delle risorse a disposizione, garantisce agli alunni disabili le migliori condizioni possibili per la loro crescita personale, culturale e sociale.

Le istituzioni scolastiche dovranno pertanto dichiarare nel POF le scelte educative ed organizzative che maggiormente caratterizzano la “forma“ dell'inclusione, partendo, in ogni caso dal presupposto che il gruppo classe rappresenta l'ambito ordinario del processo di integrazione.

¹² Il riferimento è all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59"

ART. 12 - L'ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA: GLI IMPEGNI RECIPROCI

A. Le istituzioni scolastiche

1. Promuovono la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche nella predisposizione del Piano dell'Offerta formativa;
2. Individuano, all'interno di un quadro organico delle risorse materiali e finanziarie presenti nell'Istituto, le modalità migliori di utilizzo delle medesime ai fini della realizzazione dei percorsi di integrazione;
3. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'istituto, prevedono l'impegno di risorse per l'acquisto di sussidi, attrezzature e ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio relative ai percorsi di integrazione realizzati in ambito scolastico;
4. Assicurano che il personale in servizio nell'Istituto (docente, personale ausiliario, tutor, assistenti-educatori) operi secondo criteri di funzionalità pedagogica e didattica;
5. Garantiscono la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola (art. 13).

B. L'Azienda Unità Sanitaria Locale

1. Offre adeguata consulenza e collaborazione per attuare nel modo più efficace gli interventi di integrazione.
2. Fornisce indicazioni e formula richieste per l'acquisto e la fornitura d'attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario alla realizzazione dei progetti d'integrazione scolastica.
3. Collabora alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale impegnato nei progetti di integrazione, anche con riferimento a specifiche disabilità.

C. La Provincia

1. Assicura nell'ambito degli interventi finalizzati all'integrazione tra i sistemi, risorse in misura adeguata a sostenere il percorso formativo degli studenti disabili nella scuola secondaria di secondo grado.
2. Sostiene, nell'ambito della programmazione provinciale e nel quadro di riferimento della normativa regionale sul "Diritto allo studio"¹³ progetti di qualificazione specifici delle istituzioni scolastiche elaborati in accordo con i Comuni che prevedano azioni rivolte a rendere operative forme avanzate di integrazione e aiuti mirati alla persona, attraverso risorse finanziarie e/o professionalità aggiuntive rispetto a quelle scolastiche.
3. Promuove e coordina esperienze di peer education che rientrano nel progetto tutor.
4. Realizza un monitoraggio della scolarità degli alunni disabili e pubblica i dati periodicamente nell'Annuario della scuola reggiana.
5. Promuove attività di documentazione.
6. Sollecita intese tra i Comuni per coordinare gli interventi rivolti alle persone in mobilità intercomunale tra residenza e sede scolastica.
7. Rende gli edifici e gli spazi idonei alla realizzazione dei percorsi di integrazione programmati.

D. Il Comune

provvede, "nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del Piano Educativo Individualizzato"¹⁴, a:

¹³ Il riferimento è alle seguenti leggi regionali: Legge Regionale del 8 agosto 2001 n.26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n.10" e Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.

¹⁴ art.5 comma 3 lettera a) Legge Regionale 26/2001 Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare: a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la

1. Rendere gli edifici idonei alla realizzazione dei percorsi di integrazione programmati;
2. Acquistare arredi, attrezzature speciali e libri di testo. Per i non vedenti il suddetto acquisto di materiali e sussidi è pianificato dal Comune degli utenti in carico al Servizio con la collaborazione del servizio di consulenza tiflopedagogica "A. Romagnoli" presso l'Istituto Ciechi "Garibaldi" di Reggio Emilia;
3. Assegnare operatori per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione personale o risorse finanziarie da utilizzare per garantire tale ambito di funzioni. Nell'orario annuale è da comprendere anche un monte ore per gli incontri di programmazione e verifica con il gruppo docente;
4. Organizzare i servizi di trasporto, anche individuali e speciali, per l'accesso e la frequenza dell'alunno disabile, comprese le attività e i progetti previsti nel PEI;
5. Partecipare alla progettazione, all'organizzazione e alla realizzazione degli interventi in una dimensione inter - comunale e attraverso forme di gestione associata dei servizi promuovendo il coinvolgimento di altri soggetti associativi, del privato sociale, anche secondo modalità previste dalla normativa vigente;
6. Promuovere programmi di integrazione sociale e di socializzazione rivolti agli alunni in situazione di disabilità in ambito extrascolastico ed il loro raccordo con la scuola.

E. L'Ufficio Scolastico Provinciale

preso atto del numero di studenti con disabilità, iscritti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della provincia, attraverso i dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nell'anagrafe del Portale "dAbili":

1. formula, secondo la normativa vigente e in base ai tempi dell'organico di diritto, dell'organico di fatto e delle eventuali richieste di deroga all'USR-E.R., la proposta di dotazione organica di posti di sostegno da assegnare alla provincia di Reggio Emilia;
2. promuove la realizzazione di progetti di particolare rilevanza per i contenuti e le modalità intraprese da singole istituzioni scolastiche o da scuole in rete a favore degli allievi con disabilità, nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ufficio Scolastico Regionale, avvalendosi anche dell'apporto del Centro Territoriale a Supporto delle tecnologie (CTS) e dei sei Centri (CTH) dislocati nei distretti della provincia.

ART. 13 - LA CONTINUITÀ EDUCATIVA

Per assicurare le condizioni di una concreta continuità tra i nidi, la scuola dell'infanzia e i successivi cicli di istruzione, con particolare riferimento al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado¹⁵:

A. Le Istituzioni Scolastiche

- Concordano forme di consultazione e di incontri tra i docenti del ciclo precedente e di quello successivo, prevedendo tra gli altri interventi forme di preaccoglienza, prestiti professionali, anche di diversa amministrazione;
- Trasmettono d'Ufficio, previo consenso della famiglia, alla scuola di nuova iscrizione il fascicolo personale dello studente disabile.

B. L'Azienda Unità Sanitaria Locale

Partecipa agli incontri di continuità promossi dalla scuola, con particolare riguardo al passaggio nelle annualità - ponte da un ordine di scuola all'altro.

frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

¹⁵ Cfr. art. 14 del presente accordo

C. Il Comune

Collabora all'attuazione di un percorso di continuità, garantendo l'uso di spazi educativi, servizi, impianti sportivi, ludoteche, biblioteche teatri, musei e assicurando la partecipazione del personale con competenze educativo - assistenziali per l'attuazione dei progetti specifici.

ART. 14 – L'ORGANIZZAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICA NELLE SCUOLE DI SECONDO GRADO: GLI IMPEGNI RECIPROCI

La frequenza della scuola secondaria di secondo grado da parte degli studenti disabili è un diritto soggettivo sancito dalla Corte Costituzionale e recepito dal quadro giuridico successivo¹⁶.

In tale contesto si collocano anche le disposizioni contenute nel panorama di riferimento normativo stabilito sia a livello nazionale che regionale¹⁷.

Nell'ambito di un sistema formativo integrato, agli studenti disabili sono assicurati i percorsi d'istruzione e di formazione più corrispondenti alle loro caratteristiche affettive, sociali e cognitive. Famiglia, scuola, AUSL, enti locali e IeFP dovranno individuare le scelte più opportune per assicurare le condizioni del miglior progetto di vita possibile.

Per conseguire tale obiettivo gli enti coinvolti assumono i seguenti impegni:

A. Le istituzioni scolastiche

a.1) Preaccoglienza

Dopo le iscrizioni al primo anno degli istituti superiori, i dirigenti della scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado predisporranno le condizioni più favorevoli all'inserimento nella prima classe dell'ordine successivo, programmando incontri per il passaggio delle informazioni, visite guidate e prevedendo l'eventuale utilizzo di docenti della scuola secondaria di I grado nella scuola successiva nei primi mesi.

a.2) Accoglienza nel corso del primo anno della scuola secondaria di 2° grado

I consigli di classe, che accolgono studenti in condizioni di disabilità, programmano, realizzano e verificano azioni di continuità e di orientamento, al fine di facilitare l'integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso formativo.

a.3) Programmazione educativa individualizzata

Nella definizione del Piano Educativo Individualizzato, prima della fine dell'obbligo d'istruzione, il consiglio di classe delinea le fasi del progetto di vita, in accordo con la famiglia, con lo studente stesso, con l'apporto della consulenza del referente dell'Azienda USL e degli Enti Locali.

a.4) Percorsi didattici integrati con il sistema della Formazione professionale

Il Dirigente scolastico, qualora la programmazione educativa Individualizzata lo preveda, stipula apposite convenzioni con Enti di Formazione professionale per la realizzazione di percorsi didattici integrati.

B. La Provincia

b.1) Nell'ambito dei progetti integrati scuola - formazione professionale può finanziare anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo percorsi di accoglienza, orientamento ed integrazione per alunni in condizione di disabilità progettati tra le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di formazione accreditati .

¹⁶ I riferimenti sono a: la Sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987; la Circolare Ministeriale 262/ 1988, la legge 104/1992 e il D. Lvo 297/1994.

¹⁷ A livello nazionale il riferimento è alla Legge n.53/ 2003; a livello regionale ci si riferisce alla legge della Regione Emilia Romagna n.12/2003.

C. Il Comune

Nell'ambito delle competenze previste dalla legge n. 328/2000 provvede ad assicurare, su specifiche azioni previste dal PEI, la presenza di assistenti educatori del Comune di residenza per la piena realizzazione del progetto formativo dello studente disabile.

ART. 15 - I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Per facilitare l'integrazione scolastica degli studenti disabili, la Provincia ed eventualmente i Comuni, anche in forma associata, assicurano la presenza di studenti tutor, figure di tipo amicale, che affiancano i ragazzi diversamente abili in alcuni momenti della giornata

Il tutor si prende cura dello studente, svolge compiti di integrazione sociale nei contesti extrascolastici, di facilitazione nell'apprendimento, nello studio, a scuola, a casa e nelle attività di laboratorio.

Le sue funzioni all'interno dell'istituzione scolastica sono assunte dal Consiglio di classe nella progettazione e realizzazione del PEI.

Il tutor non può svolgere funzioni sostitutive degli operatori assegnati dal Ministero e/o dagli Enti Locali.

E' compito del dirigente scolastico promuovere le condizioni per la piena valorizzazione di questa figura e individuare i giovani che possono ricoprire tale funzione.

La Provincia garantirà le risorse economiche a sostegno del progetto.

PARTE TERZA – ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ALL'UNIVERSITA'

ART. 16 - ISCRIZIONE E FREQUENZA DELL'UNIVERSITÀ

Ai sensi della Legge 17/1999, ad integrazione della Legge 104/1992, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è attivo un servizio di accoglienza per gli studenti disabili, con sportello sia presso la sede di Modena che presso la sede di Reggio Emilia. Per tutti gli studenti disabili in possesso di diploma di maturità sono previsti servizi di orientamento, servizi alla persona e di supporto didattico.

Orientamento e servizi alla persona:

- orientamento in ingresso e sostegno nella scelta del corso di studi;
- rimozione della barriere architettoniche e culturali;
- aiuto nella compilazione delle pratiche burocratiche;
- supporto per l'integrazione all'interno dell'Università;
- registrazione delle lezioni su formato audio e multimediale;
- ausili e strumenti tecnologici in comodato d'uso gratuito;
- tutorato didattico e alla pari;
- interpretariato in Lingua dei Segni (LIS) per studenti non udenti;
- scansione di testi in formato digitale;
- possibilità di sostenere gli esami con modalità "equipollenti" (tempo aggiuntivo, frazionamento delle prove, utilizzo di strumenti compensativi...);
- interventi personalizzati che permettano di svolgere con profitto il proprio corso di studi

Benefici economici

Inoltre, gli studenti disabili possono usufruire di varie tipologie di benefici economici volti a garantire il diritto allo studio; oltre ai benefici rivolti a tutti gli studenti, per gli studenti disabili è previsto:

- esonero totale o parziale delle tasse a seconda del grado d'invalidità riconosciuto;
- maggiorazione della borsa di studio;

- sussidio straordinario sotto forma di posto alloggio attrezzato;
- contributi finalizzati all'acquisto di ausili didattici speciali.

PARTE QUARTA - LE RISORSE PER L'INTEGRAZIONE

ART. 17 - L'INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE

L'integrazione scolastica degli alunni disabili richiede capacità di dialogo e di confronto tra i diversi operatori e i genitori.

Occorre pertanto evitare una parcellizzazione di presenze e di compiti, che finiscono per disorientare ragazzi e famiglie.

17.1 - Personale docente

L'Ufficio XVI- Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia formula la proposta di dotazione organica di personale di sostegno secondo la normativa in vigore e tenendo presente i criteri del GLIP e le proposte del GLH.

L'Ufficio XVI- Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia garantirà alle istituzioni scolastiche gli interventi di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati e non, che in stretta corresponsabilità con gli altri colleghi, attueranno il PEI.

Il dirigente scolastico presenta all'Ufficio Scolastico Provinciale la documentazione del fabbisogno di docenti di sostegno relativa all'Istituto per l'anno scolastico successivo, procede alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione della componente docente del Gruppo di Lavoro dell'Istituto, tenendo presente sia le esigenze del singolo alunno sia i percorsi di integrazione progettati a livello di Istituto, in un quadro organico e coerente di utilizzo funzionale del personale.

17.2 - Collaboratore scolastico

Svolge servizi di ausilio materiale agli alunni in situazione di disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita di esse.

Tale personale, come affermato nel CCNL del quadriennio 2002/ 2005, siglato il 24.7.2003 e nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 12.9.2000¹⁸ e nell'Accordo Nazionale tra MIUR e OO. SS. del 25.7.2008 garantisce l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Il collaboratore scolastico svolge tali attività di assistenza attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro previste dal CCNL.

17.3 - Personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art.13 comma 3-L.104/92)

Tale personale svolge le funzioni previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, ...) e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione dell'alunno disabile¹⁹. Viene assegnato, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI, dietro richiesta del dirigente scolastico e nel quadro del presente Accordo.

L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto supervisione del dirigente scolastico, fermo restando la funzione

¹⁸ Ci si riferisce al protocollo d'intesa, sottoscritto il 12.9.2000, tra MPI e UPI-ANCI-UNCEM e CGIL -CISL-UIL-SNALS che all'art. 2 comma B precisa che

" L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti, di quanto previsto dal CCNL - Comparto Scuola- Art. 46 e tab. A - area A Collaboratore scolastico. Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica ".

¹⁹ Cfr nota precedente.

di coordinamento svolta dall'Ente Locale e le competenze dell'eventuale soggetto affidatario del servizio. L'articolazione dell'orario di servizio del personale sarà definito, previo Accordo con l'amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei piani educativi individualizzati. Pertanto, l'intervento di detto personale deve rientrare negli impegni del PEI, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

17.4 - Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, infermieri)

E' reso disponibile dalla Azienda USL, interviene in situazioni particolari nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti definiti dai servizi sanitari in collaborazione con insegnanti, famiglia e Comune.

ART. 18 – CENTRO SERVIZI INTEGRAZIONE

I firmatari del presente accordo convengono sull'impegno di sostenere, valorizzare e utilizzare il Centro Servizi per l'Integrazione delle persone disabili (C.S.I.), centro interistituzionale provinciale, come risorsa strumentale e di consulenza per gli interventi o processi di integrazione scolastica e sociale delle persone disabili.

In tema di integrazione scolastica il compito precipuo del CSI è quello di supportare le istituzioni scolastiche, gli Enti Locali, le Associazioni in servizi di informazione, formazione e documentazione delle buone pratiche riconducibili a significativi percorsi didattici e formativi, raccolta di materiali che consentano la trasferibilità e la diffusione di esperienze e moduli organizzativi.

In particolare il CSI, tramite la propria struttura:

- collabora con i servizi che si occupano di disabilità avendo come obiettivo il consolidamento delle reti di relazione e il miglioramento delle performances della rete dei servizi;
- promuove direttamente iniziative e accoglie proposte per favorire e realizzare riflessioni e progettazioni interistituzionali;
- attiva interventi formativi richiesti dai servizi della rete o utili per costruire la rete, valorizzando la possibilità di una formazione congiunta tra operatori e famiglie.

PARTE QUINTA - VALIDITÀ ED EFFICACIA

ART. 19 - GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE - GLIP

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), nel rispetto delle specifiche titolarità alle quali rimandano i vari aspetti della progettazione, dell'esecuzione e del controllo dell'accordo di programma, adempie alle attività di monitoraggio e verifica dello stesso.

Nel caso in cui dalle suddette attività emergano inadempienze rispetto al dettato del presente accordo il GLIP si attiva prontamente e in piena autonomia per sollecitare, presso i responsabili degli uffici competenti all'interno delle istituzioni firmatarie, l'adozione delle idonee misure correttive.

Nel caso non vengano intraprese azioni correttive o queste non risultino funzionali allo scopo, il GLIP ne dà notifica al Collegio di Vigilanza.

Inoltre il GLIP:

- ◆ fornisce i criteri al Gruppo di Lavoro (GLH) per la distribuzione del contingente provinciale dei docenti di sostegno alle istituzioni scolastiche, per l'analisi dei progetti presentati dalle medesime e per la predisposizione del piano delle risorse professionali disponibili;
- ◆ predispone annualmente entro ottobre una relazione di consuntivo e di valutazione in cui segnalerà puntualmente le carenze di organico, di servizio e finanziarie che avranno determinato situazioni di disagio o inadempienza degli Enti firmatari da inviarsi al collegio di vigilanza, agli organi locali e nazionali competenti in materia.

ART. 20 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale attiva operazioni di conoscenza, accertamento e monitoraggio continuo dei processi di integrazione scolastica.

A tal fine può individuare ogni anno istituzioni scolastiche con le quali concordare progetti articolati di monitoraggio e consulenza.

Relativamente alle modalità e ai tempi per la verifica degli adempimenti delle amministrazioni coinvolte²⁰, si definiscono i seguenti livelli:

- ◆ ad un primo livello, sono svolte direttamente dai responsabili dei servizi interessati ai problemi della disabilità all'interno dei Comuni, della Provincia, delle Aziende Sanitarie Locali e dell'ufficio Scolastico Provinciale;
- ◆ ad un secondo livello, sono svolte dagli organismi interistituzionali previsti dal presente Accordo con compiti e ruoli a seconda del loro diverso ambito territoriale a livello di responsabilità dei rispettivi componenti.

Per quanto riguarda il primo livello, le risultanze delle attività di monitoraggio sono formalizzate e portate all'attenzione del GLIP con cadenza almeno annuale. Il GLIP richiederà all'AUSL, agli Enti Locali ed alle istituzioni scolastiche una serie di informazioni sulle tematiche ritenute prioritarie.

ART. 21 - ORGANO DI VIGILANZA

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi si realizza in osservanza del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 7, art.34.

ART. 22 - DIFFUSIONE

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, i Dirigenti Scolastici, i Dirigenti dei Servizi Azienda USL, i Sindaci, il Presidente della Provincia attivano iniziative per la più puntuale conoscenza, presso il personale dipendente delle rispettive Amministrazioni, dei contenuti del presente Accordo.

In particolare esso deve costituire oggetto di specifica formazione/informazione per i seguenti soggetti:

- Genitori
- Dirigenti scolastici
- Insegnanti e personale ATA
- Personale AUSL dei settori rilevanti ai fini della integrazione scolastica
- Educatori, assistenti e altro personale degli Enti Locali
- Altre risorse professionali coinvolte nei processi di integrazione

Il Dirigente scolastico provvede affinché siano assicurate:

- l'illustrazione del contenuto dell'accordo di programma agli insegnanti in sede del collegio docenti;
- l'illustrazione e la consegna di copia dell'accordo ai genitori degli alunni disabili, in modo da assicurare adeguata informazione nel periodo di vigenza dello stesso;

²⁰ Si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 104/92, dal D.M. del 9/7/92 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* dove, all'art. 34, prevede la stipula di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici (enti locali, organi scolastici e unità socio-sanitarie locali, ...).

- l'informazione rivolta ai genitori degli alunni iscritti nelle annualità di passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.

Gli Enti Locali organizzano momenti di formazione/informazione rivolti al personale degli uffici scuola per illustrare il contenuto degli accordi di programma.

Il Direttore Generale dell'AUSL organizza momenti di formazione/informazione rivolti al personale dei settori coinvolti nel rapporto con le scuole per illustrare il contenuto dell'accordo di programma.

Il GLIP predispone il materiale informativo necessario per le attività di cui sopra. Le attività di informazione - formazione dovranno essere documentate e trasmesse annualmente al GLIP.

ART. 23 - DURATA DELL' ACCORDO

Il presente accordo ha la durata di quattro anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Reggio Emilia, li 12 dicembre 2012

Letto, confermato e sottoscritto.

per LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
LA PRESIDENTE

per L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO XVI PER LA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA
IL DIRIGENTE

per L'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA

per I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I SINDACI

per LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
I DIRIGENTI

Per le SCUOLE MATERNE PARITARIE NON STATALI
IL PRESIDENTE REGIONALE FISM

Per le SCUOLE PARITARIE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
IL RESPONSABILE DI RETE

ALLEGATI

- CERTIFICAZIONE per INTEGRAZIONE SCOLASTICA ai sensi art. 3 – Legge 104/92
- DIAGNOSI FUNZIONALE ai sensi art. 3 Legge 104/92
- CODICI DIAGNOSTICI utilizzabili per l'individuazione dell'alunno come persona con disabilità ai sensi della Legge 104/1992

ANNO SCOLASTICO	/	Iscrizione prevista alla classe
Scuola / Istituto Comune		
Scuola / Istituto di provenienza Comune		
<input type="checkbox"/> nuova certificazione		<input type="checkbox"/> rinnovo

Referente del caso (nominativo)

(recapito)

(Firme)

Neuropsichiatra Infantile/

Il Presidente della Commissione

Operatore sociale

Luogo

**GRADO DI COMPROMISSIONE
FUNZIONALE DELLE AREE**

	LIEVE	MEDIO	GRAVE
MOTORIA			
SENSORIALE			
COGNITIVA			
APPRENDIMENTI			
LINGUISTICO/COMUNICATIVA			
AFFETTIVO/RELAZIONALE			
AUTONOMIA PERSONALE			
AUTONOMIA SOCIALE			

Operatori referenti

Luogo,

Codici diagnostici utilizzabili per l'individuazione dell'alunno come persona con disabilità ai sensi della Legge 104/1992

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato l'ICD 10 (International Classification of Disease 10° revisione): una codificazione delle patologie in 5 Assi (capitoli).

L'Asse 1 comprende i disturbi psicologici e psichiatrici.

L'Asse 2 comprende i disturbi neuropsicologici.

L'Asse 3 comprende il ritardo mentale.

L'Asse 4 comprende le patologie organiche.

L'Asse 5 comprende le problematiche sociali, culturali ed ambientali.

Elenchiamo i codici diagnostici ICD10 utilizzabili sull'Asse 1, Asse 2, Asse 3 e Asse 4 per certificazione di handicap ai sensi della legge 104 e conseguente richiesta di insegnante di sostegno.

I codici diagnostici dell'Asse 5 non sono utilizzabili.

Asse 1	Dal compimento del 14° anno di età	Da F 20 a F 29
Asse 1	Dal compimento del 14° anno di età	Da F 30 a F 31
Asse 1	SI	F 32.3
Asse 1	SI	F 33
Asse 1	Con criterio di gravità	F 42.2
Asse 1	Con criterio di gravità	F 43
Asse 1	Dal compimento del 14° anno di età	F 60
Asse 1	SI	F 84
Asse 1	Con criterio di gravità	F 88, F 89
Asse 1	Con criterio di gravità	Da F 90 a F 92
Asse 1	Con criterio di gravità, dal compimento del 14° anno di età	F 95.2
Asse 2	Con criterio di gravità	F 80.1
Asse 2	Con criterio di gravità	F 80.2
Asse 2	Con criterio di gravità	F 80.3
Asse 2	Con criterio di gravità	F 82
Asse 2	Solo in ambito di scuola dell'infanzia	F 83
Asse 3	SI	Tutti i codici
Asse 4	SI	Tutti i codici

Si precisa inoltre che per le situazioni già certificate con codici diagnostici non più ammessi, sarà necessario rivalutare la diagnosi per ogni singolo studente. Tale rivalutazione dovrà essere fatta in collaborazione tra gli specialisti e la famiglia e si attuerà al momento del passaggio da un grado scolastico ad uno superiore.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.